

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° _____/2011

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 DEL DIPENDENTE GIUSEPPE SAPONARA. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Ricorso ex art. 700 cpc del 13/04/2011 proposto dall'avvocato Cafueri, nell'interesse del dipendente Saponara Giuseppe;
- 2) nota AMAT S.p.A. del 20/04/2011, ns. prot. 7373.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

– Con ricorso ex art. 700 il dipendente dell'AMAT S.p.A. sig. Giuseppe Saponara, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cafueri, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito con provvedimento d'urgenza:

- 1) di accertare l'incompatibilità del lavoratore allo svolgimento del lavoro in orario notturno e, conseguentemente, ordinare alla resistente l'esonero dallo svolgimento del lavoro notturno e l'adozione di provvedimenti che consentano lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute;
- 2) di emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito;

- L'istante si è riservato di agire in separato giudizio per la determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patiti, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio.

Considerato che:

i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 28/04/2011;

in considerazione dell'urgenza di provvedere nel minor tempo possibile in relazione al procedimento ex art. 700 instaurato, il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 20/04/2011, ns. prot. 7373, ha proceduto a conferire all'avvocato Roberto Barberio l'incarico professionale della difesa della Società.

Si propone di:



- procedere alla ratifica della nomina della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 20/04/2011, ns. prot. 7373, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio ex art. 700 promosso dal dipendente Giuseppe Saponara, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cafueri;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

AM.2



Prot. N° 7373 /UAG

Taranto, 20 APR. 2011

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 84
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Giuseppe Saponara, rappresentato dall'Avv.to Marcello Cafueri.

L'udienza di discussione è stata fissata per il giorno **28/04/2011**.

Si trasmette, pertanto, l'originale del ricorso notificato in data **13/04/2011**.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

Ⓢ

P.2. 20/04/11

Mac o Ben

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Avv. Marcello Cafueri
Via Pisacane, 64
72021 Francavilla Fontana (BR)
Tel/Fax 0831.812858

Depositato in Cancelleria

01 APR 2011

ORIGINAL

COPIA

Il sott. GIUSEPPE SAPONARA
n. II 02.02.1964
a TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per: il sig. Saponara Giuseppe, nato il 02.12.1964 a Taranto C.F. SPNGPP64T02L049Q e residente in Francavilla Fontana (Br), alla via P. Costantino, n. 8, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Medaglie d'Oro n. 80 (studio Avv. Francesca Romana Vettor) rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Cafueri C.F.: CFRMCL62S16D761N mercè mandato a margine del presente atto.

(ricorrente)

Contro: A.M.A.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto alla via C. Battisti n. 657.

(resistente)

Premesso che

1. Il ricorrente in data 11.10.2005, veniva assunto dalla società "AMAT spa", con sede in Taranto, con la qualifica di "operatore di esercizio" ossia autista di mezzi pubblici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo part-time (26 ore settimanali), successivamente trasformato a tempo pieno a far data dall'01.07.08 (39 ore settimanali);
2. a causa di gravi patologie fisiche, lo scrivente veniva sottoposto a varie visite medico-aziendali in data 15.10.2008 (all.1) e medico collegiale presso la ASL di Taranto in data 12.05.2009 (all.2) che sostanzialmente, riconoscevano l'inidoneità dello stesso allo svolgimento delle mansioni di guida, proprie della qualifica di appartenenza, concludendo per l'adibizione del lavoratore a mansioni esclusivamente sedentarie;
3. infatti, la società datrice, a fronte di tali determinazioni, con nota del 29.05.2009 (All. 3), destinava l'istante a mansioni sedentarie di portierato, con impiego nella rotazione generale dei turni previsti (che venivano svolti al rientro in servizio del deducente dopo un periodo di aspettativa di circa nove mesi, dal 18.07.09 al 18.04.2010);
4. tuttavia, in seguito all'aggravamento delle suddette patologie, la competente Commissione medica di prima istanza Asl/Br, preposta all'accertamento degli stati di invalidità civile, dopo opportuni

residente a Francavilla Fontana (Br) informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs. n.28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17,20 del medesimo decreto, come da atto allegato, Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi in ogni atto e grado del presente giudizio, nonché nei conseguenti procedimenti esecutivi, pignoramenti presso terzi, e nell'eventuale opposizione del debitore o di terzi e, nell'eventuale opposizione del debitore o di terzi. Vi munisco di ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere e conciliare ex art. 183 c.p.c., nonché di accettare la rinuncia agli atti del giudizio contraddistinto da n. di ruolo, proporre domande riconvenzionali appelli anche incidentali, opposizioni, reclami, fare istanze per sequestri giudiziari e conservativi, resistere in appello, chiamare in garanzia, nominare altri avvocati e procuratori o farsi sostituire dagli stessi con pari poteri, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie. Da Lei preventivamente informato, ai sensi dell'art. 13 L. n.196/03, l'autorizzo, quale titolare del trattamento dei dati personali, ad utilizzare questi dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite e comunicare gli stessi ai suoi collaboratori, ed eventuali sostituti ed ai Suoi dipendenti e a diffonderli nei limiti pertinenti all'incarico conferito. Ratifico sino da ora, il Vs. operato e quello del Vs. sostituti. Eleggo domicilio nel Vs. studio legale sito in TARANTO, VIA MEDAGLIE D'ORO, 80 4, 25.03.2011

URGENTE

Supremo Gaf
È AGENZIA
[Signature]

controlli, riconosceva al ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%, in quanto affetto da *"artrosi delle sincondrosi iliache, esiti di intervento per neoformazione laringea, coxartrosi bilaterale più grave a dx, ernia inguinale bilaterale"* come risulta d'apposito verbale del 14.07.2009 (all.4);

5. l'istante, già in aspettativa per motivi di salute, chiedeva all'azienda datrice di lavoro, con lettera dell'11.11.2009, di essere utilizzato solo ed esclusivamente negli orari giornalieri consentiti nell'organizzazione aziendale (all.5);
6. va pure significativamente sottolineato che il ricorrente abita ed ha residenza a Francavilla Fontana (BR), a circa 35 Km dal luogo di lavoro ed è quindi costretto, stante l'assenza di mezzi pubblici compatibili con gli orari dei turni, ad usare un mezzo proprio (automobile) con dilatazione dei tempi di lavoro (oltre un'ora per il tragitto di andata e ritorno) e maggiore gravosità dello stesso, dovuta alla guida del mezzo da parte di un soggetto affetto dalle patologie sopra indicate;
7. l'AMAT s.p.a., con lettera del 25.11.2009, dopo aver ricordato del periodo di aspettativa, precisava che "tenuto conto delle prescrizioni formulate dal collegio medico della ASL... "sara' adibito a mansioni ausiliarie presso l'ufficio movimento, quindi con turno di lavoro nella fascia mattutina" (All.6);
8. è appena il caso di rilevare che la suddetta missiva proveniente dal datore di lavoro confermava, ove ve ne fosse bisogno, che le richieste del lavoratore sono del tutto compatibili e quindi consentite dall'organizzazione aziendale;
9. il sig. Saponara, dopo aver richiesto un ulteriore periodo di aspettativa in data 12.01.2010 (all.7) riscontrata dall'AMAT il 15.01.2010 (all.8) ribadiva la richiesta (fascia oraria dalle 07,00 anche presso altri reparti) con lettera del 02.04.2010, specificando che in mancanza di accoglimento della stessa avrebbe dovuto richiedere un ulteriore periodo di aspettativa per motivi di salute (all.9);
10. l'AMAT con lettera del 16.04.2010 comunicava che il sig. Saponara posto che le prescrizioni formulate dalla Commissione Medica

dell'ASL non prevedevano limitazioni sull'orario dei turni di lavoro (All.10) con successiva missiva del 19.04.2010 specificava che il sig. Saponara sarebbe stato impiegato nel servizio di portineria anche nei giorni festivi, articolato su quattro turni aventi il seguente orario: dalle ore 0,15 alle ore 06,45 - dalle ore 06,00 alle ore 12,30 - dalle ore 12,00 alle ore 18,30 - dalle ore 18,00 alle ore 00,30; (all.11);

11. veniva quindi disposta visita medica aziendale a seguito della quale la AMAT con lettera del 26.04.2010, contraddicendo le precedenti determinazioni, specificava che "nelle more della visita di revisione lei sarà adibito alle mansioni di portierato, nell'ambito della turnazione generale" (che è di 24 ore su 24) (All.12);
12. nel frattempo l'istante a fronte dell'inerzia e dell'ingiustificato irrigidimento della datrice di lavoro, con lettera del 24.04.2010, ribadendo tutto quanto espresso nelle missive precedenti, rappresentava di essere, sulla base del grado di invalidità riconosciuto dalla Commissione medica ASL/Br (67%), e a tutti gli effetti soggetto disabile ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge n. 68/99, normativa sottoposta al controllo e alle procedure sanzionatorie da parte degli organi ispettivi del lavoro, di cui si chiedeva l'applicabilità nel caso di specie (All.13);
13. infatti, stante le riferite risultanze mediche, il ricorrente si determinava a presentare apposita domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento di appartenenza alle cd "categorie protette", con conseguente esonero alle mansioni lavorative svolte (turnazione del servizio portierato), non compatibili con il suo stato di salute, così come previsto dalla l. 68/99;
14. in buona sostanza al lavoratore in questione si applica la normativa di cui all'art. 10 della medesima legge che impone al datore di lavoro di non adibire il disabile a prestazioni non compatibili con le sue menomazioni e che detta compatibilità venga accertata attraverso le competenti commissioni mediche di cui alla legge 104/92;
15. il ricorrente, intanto, attese le gravi e croniche condizioni di salute e, considerata la sostanziale indifferenza della società datrice di lavoro all'accoglimento delle richieste del ricorrente, chiedeva di poter

usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa per motivi di salute per mesi tre in data 05.05.2010 (all.14);

16. Con lettera del 20.05.2010 l'AMAT, riscontrando la nota del ricorrente del 24.04.2010, ribadiva il contenuto della nota del 16.04.2010 (all.15), mentre con lettera del 31.05.2010 si comunicava l'accoglimento della richiesta di aspettativa sino al 31.08.2010 (all.16);

17. Successivamente il ricorrente riceveva per conoscenza nota dell'AMAT del 06.07.2010 inviata alla D.P.L. di Taranto (all.17) con la quale si comunicava che in attesa della visita, ai sensi del D.M. n. 88/99, il lavoratore era stato destinato alle mansioni sedentarie di portierato compatibili con le indicazioni dei verbali medici delle visite cui il ricorrente era stato sottoposto;

18. in data 05.10.2010 l'AMAT inviava nota con cui si comunicava l'esito della visita di revisione ex art. 3 D.M. n. 88/99 e nella fattispecie il giudizio di non idoneità in via definitiva all'espletamento delle mansioni di "operatore di servizio" (all.18);

19. in data 18.10.2010, al ricorrente veniva concesso un periodo di 60 gg. di aspettativa non retribuita, per motivi di salute (All.19);

20. in data 04.11.2010 il ricorrente inviava nota con allegata certificazione medica del dott. Montanile nella quale si indicavano le prescrizioni al fine di evitare l'aggravarsi delle condizioni di salute del paziente e si specificava la non idoneità al lavoro notturno in particolare la impossibilità di "prolungata stazione eretta o prolungata stazione seduta o postura incongrua" (all.20);

21. in data 20.12.2010 veniva concesso un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita sino al 31.01.2011 (all.21) e in pari data l'AMAT, con missiva inviata alla Asl e alla prov. di Taranto, Agenzia del Lavoro, ribadiva per l'ennesima l'idoneità del ricorrente a svolgere le turnazioni di cui sopra (all.22);

22. Successivamente in data 17.01.2011 il ricorrente inviava nuova missiva con allegata certificazione medica della ASL BR/1 nella quale si affermava un aggravamento delle condizioni di salute del mio assistito affetto da "grave coxartrosi bilaterale più grave a dx (con

necessità di intervento di protesi), sub anchilosi articolare spondilartrosi con insufficienza vertebrale con conseguente inibizione di lunga stazione eretta, movimentazione dei carichi, postura obbligata e turnazione lavorativa" reiterando richiesta di adibizione a mansioni ausiliarie con turno unico e recupero assenza lavorativa del sabato nelle giornate di lunedì e mercoledì pomeriggio, anche presso altri uffici (all.23);

23. l'AMAT con nota del 31.01.2011 nel ribadire tutto quanto già espresso nelle precedenti comunicazioni invitava il ricorrente a sottoporsi a visita medica aziendale per l'01.02.2011 (all.24);
24. nella stessa data il ricorrente si sottoponeva a detta visita, l'AMAT, inviava nota con la quale nel comunicare l'esito della visita e quindi la idoneità all'espletamento delle mansioni di portierato e senza alcuna prescrizione lavorativa in merito ai turni di servizio (all.25);
25. vi è da dire che in occasione delle visite da parte del medico aziendale dott. Ancona Martino, questi assumeva nei confronti del ricorrente un inspiegabile quanto offensivo atteggiamento di disprezzo e anche di derisione nei confronti del lavoratore, sfociato poi, di fronte alle legittime rimostranze del paziente, in comportamenti oltre modo aggressivi, tanto da indurre il sig. Saponara a sporgere querela nei confronti del professionista (All. 26.);
26. Sempre con nota dell'01.02.2011 (all.27), l'AMAT accoglieva, sino al 30.03.2011, l'istanza di aspettativa non retribuita che il ricorrente era stato costretto a richiedere a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute;
27. infine con nota del 21.03.2011 l'aspettativa non retribuita veniva prorogata sino al 31.05.2011);
28. è appena il caso di rilevare che la situazione sopra descritta è suscettibile di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore ed incide notevolmente sulla sua capacità o possibilità di svolgere le mansioni assegnategli, con indubbia compromissione del diritto alla salute (All. 28);

29. inoltre il ricorrente è in aspettativa senza retribuzione da diversi mesi a questa parte e quindi risulta notevolmente compromessa la sua situazione dal punto di vista economico

DIRITTO

E' di tutta evidenza, nel caso che ci occupa, che l'Amat spa ha assunto nei confronti del lavoratore disabile un comportamento ingiustificato ed illegittimo di discriminazione e persecuzione che contrasta con le esigenze manifestate dal lavoratore, che chiede di essere adibito, conformemente alla normativa posta a tutela dei lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette (L. 68/99), a mansioni compatibili con le sue patologie.

Con il presente ricorso, a questa difesa preme altresì far dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda convenuta in contrasto con lo spirito e le disposizioni normative in materia di svolgimento dell'attività lavorativa e sicurezza del lavoratore (articolo 2087 c.c.) e nel contempo ad ottenere dal Giudicante l'ordine, diretto alla resistente, di esonerare il lavoratore dalla turnazione notturna poiché assolutamente incompatibile con lo stato di salute dello stesso.

Tale ricorso viene proposto in via d'urgenza in quanto si ritengono sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti dall'art. 700 c.p.c..

Fondatezza del ricorso per sussistenza del *fumus boni iuris*.

Considerato che l'art. 2087 c.c. stabilisce che: *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"* deve rilevarsi, in via preliminare, l'assoluta illegittimità della condotta dell'Amat spa noncurante e improvvida dei pregiudizi che l'adibizione al lavoro notturno potesse arrecare alle condizioni di salute del sig. Saponara già compromesse da gravi patologie.

La giurisprudenza di legittimità e di merito, a proposito della disciplina introdotta dall'art. 2087 c.c., si sono stabilmente orientate sull'indirizzo affermato dalla S.C. con la sentenza n. 5961 del 03.07.1997 la quale statuisce che: "E' soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro che, consapevole dello stato di malattia del

lavoratore, continui ad adibirlo a mansioni che sebbene corrispondenti alla sua qualifica siano suscettibili – per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) – di metterne in pericolo la salute. L'esigenza di tutelare in via privilegiata la salute del lavoratore alla stregua dell'art 2087 c.c. e la doverosità di un'interpretazione del contratto di lavoro alla luce del principio di buona fede e correttezza, di cui all'art 1375 c.c. – che funge da parametro di valutazione comparativa degli interessi sostanziali delle parti contrattuali – inducono a ritenere che il datore di lavoro debba adibire il lavoratore, affetto da infermità suscettibile di aggravamento a seguito dell'attività svolta ad altre mansioni compatibili con la sua residua capacità lavorativa, sempre che ciò sia reso possibile dall'assetto organizzativo dell'impresa, che consenta una agevole sostituzione con altro dipendente nei compiti più usuranti.”

In subiecta materia, anche la giurisprudenza di merito più recente ha sposato una siffatta soluzione esegetica dell'istituto in questione precisando sul punto che: “Nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnategli, in conseguenza di una patologia da esse dipendente va riconosciuto al lavoratore il diritto di pretendere una collocazione lavorativa non pretestuosa ma idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale. Pertanto in capo al datore di lavoro sussisterà il preciso obbligo, a norma dell'art. 2087 c.c., di esercitare lo ius variandi ricercando mansioni equivalenti e solo se tale ricerca sarà infruttuosa mansioni inferiori cui adibire il lavoratore salvo restando però, che la diversa attività sia utilizzabile nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore purché rispettosa della salute dei dipendenti.” (Corte d'Appello di Potenza Sez. lavoro 21.05.2009).

Nel caso che ci occupa, il sig. Saponara, dopo aver comunicato all'azienda resistente di essere affetto da gravi patologie, riscontrate dal medico aziendale in data 15.10.2008, dal collegio medico della Asl Ta/1 in data 12.05.2009 e dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile della Asl Br/1 in data 14.07.2009, chiedeva alla Amat s.p.a. di poter disporre della propria forza lavoro solo ed esclusivamente negli orari giornalieri d'ufficio stante le comprovate ragioni di salute che lo rendevano inidoneo alle

mansioni proprie della qualifica di appartenenza (quella di autista). (nota del 11.11.2009)

La convenuta, a fronte della legittima richiesta avanzata dal lavoratore manifestava, con nota del 25.11.2009, la piena disponibilità a impiegare il sig. Saponara a mansioni ausiliarie presso l'ufficio movimento con turno di lavoro nella fascia mattutina osservando le prescrizioni del collegio medico della Asl Ta/1 (referto del 12.05.2009) e adempiendo ineccepibilmente agli obblighi di sicurezza su di essa gravanti.

E' parimenti d'obbligo evidenziare che la suddetta missiva proveniente dal datore di lavoro confermava, ove ve ne fosse bisogno, che le richieste del lavoratore non erano pretestuose ma del tutto compatibili con l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dalla Amat spa. Così infatti nella missiva in parola: **<<sarà adibito a mansioni ausiliarie presso l'ufficio movimento, quindi con turno di lavoro nella fascia mattutina>>**

A questo contegno irreprensibile e ossequioso degli obblighi prevenzionali (*ex art. 2087 c.c.*) da parte della ditta resistente, faceva seguito un ingiustificato e irragionevole irrigidimento della stessa che, con missiva del 16.04.2010, specificava che il Saponara sarebbe stato impiegato nel servizio di portineria anche nei giorni festivi e con turnazione generale (che è di 24 ore su 24) poiché le prescrizioni della Commissione medica della Asl non prevedevano alcuna limitazione sugli orari di lavoro.

Quali siano state le ragioni che hanno indotto l'azienda datrice di lavoro a modificare la propria determinazione non è dato sapere, tanto da lasciare intravedere un comportamento persecutorio ai limiti della discriminazione del lavoratore per motivi di salute e quindi anche in violazione del d. lgs. 216/2003.

La presa di posizione della Amat spa nei confronti dell'attore, inspiegabilmente in contrasto con la precedente e palesemente sprezzante dei più elementari doveri di diligenza e di prudenza che imponevano l'adozione da parte della ditta anzidetta delle cautele necessarie volte alla protezione dell'incolumità del proprio dipendente e alla riduzione al minimo dei rischi che potessero derivare alla integrità psico-fisica dello stesso, non cessava quand'anche il Saponara, con nota del 20.05.2010, ribadiva che il referto

medico (del 14.07.2009) stilato dalla Commissione medica della Asl di Brindisi comprovava il suo stato di invalidità pari al 67%.

Condotta indubbiamente tracotante e illegittima se si tiene conto del disposto normativo art. 2087 c.c. e della interpretazione che di esso ne dà la giurisprudenza di legittimità e di merito innanzi richiamata.

D'altra parte il conclamato stato di disabilità del ricorrente prescriveva alla ditta resistente, ai sensi dell'art 10 della legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), l'obbligo di non adibire il sig. Saponara a prestazioni non compatibili con le sue minorazioni imponendo alla società convenuta l'onere di verificare la predetta compatibilità attraverso le competenti commissioni mediche di cui alla L.104/92.

Norma anche questa rimasta del tutto inottemperata dalla Amat spa.

Ma vi è di più, nonostante il sig. Saponara in data 04.11.2010 inviava alla ditta resistente missiva con allegata certificazione medica del dott. Montanile, Specialista in Medicina del Lavoro, nella quale oltre alle prescrizioni mediche necessarie al fine di evitare un aggravamento delle sue condizioni di salute si attestava l'inidoneità dello stesso al lavoro notturno, ciò non sortiva alcun cambiamento e/o ravvedimento delle proprie posizioni da parte dell'Amat spa che ribadiva l'idoneità del ricorrente alla turnazione generale (che è di 24 ore su 24) del servizio di portierato.

Nel prosieguo, stessa sorte è toccata alla ulteriore missiva inviata dall'attore alla ditta resistente in data 17.01.2011 con allegata certificazione medica della Asl Br/1 nella quale si affermava un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente affetto da "grave coxartrosi bilaterale più grave a dx (con necessità di intervento di protesi) sub anchilosi articolare spondilartrosi con insufficienza vertebrale" con conseguente inibizione di "lunga stazione eretta, movimentazione dei carichi, postura obbligata e turnazione lavorativa".

Appare *ictu oculi* che tale condotta illegittima e reiterata è in palese contrasto non solo con l'art. 2087 c.c. e gli art 4 e 10 della L.68/99 ma anche con l'art. 15 del Dlg 66/2003 in materia di lavoro notturno e di sicurezza dell'integrità psicofisica del lavoratore che sancisce: *"Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il*

lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti se esistenti e disponibili".

Rebus sic stantibus, deve ritenersi sussistente a carico del datore di lavoro (l'Amat spa) l'obbligo di adibire il lavoratore (il sig. Saponara) alle mansioni di portierato con modalità di disimpegno delle stesse in orari diurni certamente più rispondenti al mutato stato di salute dello stesso così come comprovato dalle risultanze mediche sopra citate e in più circostanze ignorate dalla ditta convenuta.

Se non dovesse, poi, l'orario mattutino, essere compatibile con la turnazione aziendale per le mansioni di portierato, ben potrebbe il ricorrente essere impiegato presso altri uffici (ad esempio ufficio amministrazione) al pari di altri lavoratori con disabilità, con orari dalle 07.00 alle 13.30 e recuperi pomeridiani il mercoledì ed il sabato, così come richiesto dal sig. Saponara con lettera del 17.01.2011.

Fondatezza del ricorso per sussistenza del *periculum in mora*.

Dall'esposizione dei fatti prima citati appare del tutto evidente il pregiudizio imminente e irreparabile che, nelle more del giudizio ordinario, potrebbe derivare al ricorrente in considerazione del fatto che lo svolgimento del lavoro durante le turnazioni notturne ben potrebbe come già successo da poco (si veda la nota del 17.01.2011), determinare un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del sig. Saponara già compromesse dalle patologie descritte in precedenza e potrebbe pregiudicare la situazione esistente.

Per i motivi dedotti il ricorrente come sopra rappresentato e difeso confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

1. Accertare la incompatibilità del lavoratore allo svolgimento del lavoro in orario notturno, anche all'occorrenza a mezzo di CTU, e conseguentemente ordinare alla resistente l'esonero dallo svolgimento del lavoro notturno e, comunque, l'adozione di provvedimenti che consentano lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute.
2. Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

3. Con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patiti.
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio e distrazione dei medesimi a favore dell'avvocato anticipatario.

Salvis Juribus.

Si depositano in copia i seguenti documenti con riserva di depositarne altri:

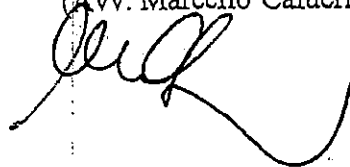
1. copia certificato medico aziendale 15.10.2008
2. copia certificato medico collegiale Asl Ta/1 12.05.2009
3. copia lettera del 29.05.2009
4. copia certificato medico collegiale Asl Br/1 14.07.2009
5. copia lettera 11.11.2009
6. copia lettera 25.11.2009
7. copia lettera 12.01.2010
8. copia lettera 15.01.2010
9. copia lettera 02.04.2010
10. copia lettera 16.04.2010
11. copia lettera 19.04.2010
12. copia lettera 26.04.2010
13. copia lettera 24.04.2010
14. copia lettera 05.05.2010
15. copia lettera 20.05.2010
16. copia lettera 31.05.2010
17. copia lettera 06.07.2010
18. copia lettera 05.10.2010
19. copia lettera 18.10.2010
20. copia lettera 04.11.2010 con allegata copia certificazione medica dott. Montanile.
21. copia lettera 29.12.2010
22. copia lettera 31.01.2011
23. copia lettera 17.01.2011 con allegata copia certificazione medica Asl Br/1.
24. copia lettera 31.01.2011
25. copia lettera 01.02.2011
26. copia denuncia querela del 20.10.2010.

27. copia lettera 01.02.2011

28. copia lettera del 21.03.2011.

Taranto, lì

(Avv. Marcello Cafueri)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Cafueri', written over the typed name.

- ☐ DA
- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DG DIRETTORE GENERALE
- ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DT DIRETTORE TECNICO
- ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☒ UAG AFFARI GENERALI/REGISTRI
- ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO
- ☐ UI INFORMATICA
- ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
- ☐ UT TECNICO
- ☐ UPT PRODOTTI TRAFICO
- ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO
- ☐ STO STAFF QUALITA

4

Almari s.p.a. - Promosso in nome
 13 APR. 2011
 Procl. N. 6849

13 APR. 2011

p. il presidente

10%

10%

10%

10%

Ufficiale Giudiziario
 Stefano FANTUCCI

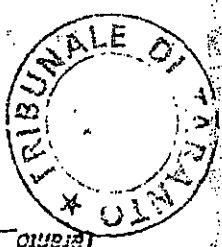
GENIE

13 APR. 2011

medie te consegna di copia conforme all'originale

A.T.A.T. s.p.a.
 657

copie app



OPERAZIONE AGUINAZIONE
 (20) CIRIVIZIONE AGUINAZIONE

Copia conforme all'originale
 13.4.11
 Teramo